



Università di Foggia

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea in Scienze Giuridiche

Tesi di Laurea in Diritto dell'arbitrato

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Relatore: Prof. Mario Pio Fuiano

Laureanda: Melania Sebastiano

Anno Accademico 2012/2013

Al Prof. Mario Pio Fuiano che ha guidato i miei passi in questo percorso e che grazie al corso Professionalizzante in Giustizia Sportiva, ha ispirato la mia passione per lo Sport.

Con immensa stima e gratitudine.

Melania

INDICE

Premessa.

CAPITOLO PRIMO IL FENOMENO SPORTIVO

1. L'arbitrato amministrato.
2. L'arbitrato nello sport.
3. La giustizia sportiva e la sua tradizionale quadripartizione.

CAPITOLO SECONDO

I RAPPORTI TRA GIURISDIZIONE ARBITRATO SPORTIVO

1. I rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo.
2. Il nuovo riparto di competenza cognitiva: il d.l. n. 220/2003, la conversione ad opera della l. n. 280/2003 e le successive modificazioni.
3. L'incidenza del riparto di competenze cognitive nella disciplina dell'arbitrato sportivo.
4. Il vincolo di giustizia sportiva e la clausola compromissoria nell'ordinamento sportivo.

CAPITOLO TERZO

GLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO IL CONI

1. La Camera di conciliazione ed arbitrato.
2. L'Alta Corte di giustizia sportiva.
3. Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.

CAPITOLO QUARTO

IL TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT

1. Il TNAS nell'ottica dell'ordinamento statale.
2. La competenza arbitrale.
3. Il procedimento arbitrale.
4. La difficile definizione del ruolo del TNAS.

Premessa.

εκφράζει την ανησυχία του αθλητισμού, στην ουσία της, και σε συστατικό σκοπό της, μια ιδιαίτερη στιγμή της πρακτικής και χρησιμεύει ως ένα έδαφος κατάρτισης για τη ζωή για την άσκηση όλων των αρετών και των ηθικών *dianoetic* που προετοιμάζουν το άτομο να αλληλεπιδρούν όχι μόνο με τους άλλους στην αθλητική ζωή, αλλά επίσης να σχετίζονται με το πρόσωπο σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής

ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, IV libro¹

Il mondo dello sport ha molte sfaccettature, occupa spazi importanti nel nostro tempo, tanto da poter essere considerato un fenomeno sociale per la risonanza delle sue manifestazioni e la capacità di esprimere valori e principi socialmente rilevanti².

Uno studio dello sport unicamente indirizzato in base a principi sociologici, pedagogici, psicologici, comunicativi, economici ecc. conduce semplicemente a dei risultati fattuali. L'errore intellettuale che in molte occasioni si è compiuto è stato proprio quello di ritenere metodologicamente corretto affidare a tali riflessioni il compito di chiarire la vera essenza dell'oggetto della ricerca, ovvero lo sport.

Molti sono gli studi che si sono confrontati in questo ambito, in particolare la riflessione filosofica sta avendo importanti riconoscimenti. Giovanni FRANCHI, nei suoi *Appunti di etica sociale dello sport* (Roma, 2007), ha trasfuso un metodo d'analisi filosofico-morale nell'ambito dello studio dello sport attraverso il recupero del concetto di differenziazione materiale e spirituale dell'essere umano nella storia occidentale. Più di recente, Martin BERTMAN, *Filosofia dello sport: norme e azione competitiva* (ed. it. a cura di Giuseppe Sorgi, Rimini, 2008), ha correttamente osservato che lo sport è presente attivamente nella vita sociale dell'uomo e

¹ *Lo sport riguarda, nella sua essenza costitutiva e nelle sue finalità, un momento privilegiato dell'attività pratica e funge da palestra di vita per l'esercizio di tutte quelle virtù, etiche e dianoetiche, che preparano l'individuo a relazionarsi non solo con gli altri nella vita sportiva, ma anche come persona in tutti gli altri ambiti della sua vita sociale come soggetto di diritti e doveri.* (Traduzione mia)

² Sull'argomento, v., per interessanti spunti, SORGI, *Ripensare lo Sport*, Rimini, 2010.

ha tentato di fornire un'articolazione teorica capace di stabilire cosa sia realmente un'attività sportiva distinguendola dalle altre attività quali, ad esempio, quelle ludiche che, pur confondendosi con essa non presentano il nucleo caratterizzante lo sport.

Il percorso filosofico ha attraversato molte tappe che vanno dalla concezione di Hobbes ad una visione moderna del fenomeno sportivo, in ognuna delle quali si è tentato di affiancare tale fenomeno ad ogni stadio della vita, fotografata nella sua quotidianità.

Vale la pena indicarne alcuni.

Hobbes riprende la concezione di San Paolo che vede la corsa come metafora della ricerca da parte dell'uomo della vita eterna: *«io corro non come chi è senza meta, faccio il pugilato ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, venga io stesso squalificato»* (1 Cor. 9, 26-27). L'uomo hobbesiano è una macchina mossa da due contrastanti stimoli: il piacere ed il dolore, la corsa dunque lo rappresenta nel suo continuo movimento rivolto ad uno scopo³.

La realtà naturale è caratterizzata da una miriade di uomini che si muovono, corrono, l'uno separato dall'altro, sospinti da spiriti vitali verso il proprio vantaggio nell'incontro-scontro della lotta per la conservazione. Ognuno corre per primeggiare sull'altro con la sua superiorità intellettuale, sociale e morale, quindi nel caso della corsa anche della superiorità fisica.

Già nell'antica Grecia si intuiva la connessione tra anima e corpo. La cura dell'anima comportava la coscienza e la padronanza di sé, l'equilibrio e l'armonia tra le parti dell'anima e quindi tra i vari sentimenti, come pure il pensare e l'agire. Socrate e Platone riconoscevano allo sport il merito del benessere psicofisico che accompagnava l'uomo dalla coscienza di sé alla socializzazione con gli altri dove egli stesso si trasformava da essere individuale ad essere sociale; Aristotele, invece, elevava lo sport ad una virtù, quale caratteristica vitale opposta all'ozio.

In Hegel, lo sport è visto come il momento in cui l'uomo si mette alla prova prendendo coscienza dei propri limiti e delle proprie possibilità. Lo sport non è

³ In tal senso, v. SORGI, *Hobbes e la metafora della corsa*, in CHIODI e GATTI (a cura di), *La filosofia politica di Hobbes*, Milano, 2009, 176.

solo sentimento ma anche “conflitto”. La gara sportiva non è una guerra ma comunque genera un conflitto. Kant, infatti, prescriveva nel suo imperativo categorico di rispettare la dignità di se stessi e degli altri.

Lo sport deve essere per chi lo pratica, un fine e non un mezzo, il fine ultimo non può essere uno qualunque, bensì deve avere un certo contenuto di giustizia. Se è vero che dal profondo dell'uomo, individuo razionale simile ai suoi simili, fiorisce la socialità come essenza ed esigenza, come prassi del vivere insieme in rapporti reciproci, è altrettanto vero che tale relazione si fonda sulla distinzione e sulla competizione che portano alla tutela dell'identità di ciascuno.

Giocare correttamente la partita della propria vita significa, oggi, vivere la propria personalità in mezzo agli altri, rispettandosi reciprocamente e trasformando le diversità in punti di forza per la crescita del bene comune.

Alla fine di ogni partita è importante rammentare non le sconfitte, ma tutte le volte in cui il rialzarsi ha significato per noi il voler ricominciare a giocare...

CAPITOLO PRIMO

IL FENOMENO SPORTIVO

1. L'arbitrato amministrato. – 2. L'arbitrato nello sport. – 3. La giustizia sportiva e la sua tradizionale quadripartizione.

1. - L'ARBITRATO AMMINISTRATO.

Com'è noto, due o più soggetti possono stabilire, di comune accordo, mediante la cosiddetta convenzione arbitrale (che può assumere la forma di un compromesso o di una clausola compromissoria), che le loro controversie siano decise da arbitri anziché dall'autorità giudiziaria. La conseguente procedura arbitrale potrà svolgersi, a seconda delle intese raggiunte, nel rispetto delle norme prescritte dagli artt. 809-831 c.p.c. ovvero, delle disposizioni contenute in regolamenti arbitrali precostituiti (art. 832 c.p.c.) e confezionati da istituzioni arbitrali specializzate (nel qual caso si parla di arbitrato amministrato).

In quest'ultimo settore operano soprattutto le Camere di Commercio tramite le proprie Camere Arbitrali, spesso costituite come aziende autonome, che esercitano le proprie funzioni attraverso un Consiglio Arbitrale formato non da funzionari ma da giuristi indipendenti. Gli operatori economici o i privati cittadini possono così ottenere la soluzione delle loro controversie tramite un procedimento amministrato dalla Camera, dichiarando tale volontà nella convenzione di arbitrato o in un separato accordo⁴.

Nella quasi totalità dei casi, le suddette istituzioni arbitrali, essenzialmente radicate – come è detto in precedenza – presso le Camere di Commercio, hanno codificato modelli standard di compromessi e di clausole arbitrali allo scopo di fornire un strumento idoneo per effettuare l'opzione arbitrale. Mediante l'utilizzo di una clausola standard, le parti sono certe che la soluzione della controversia verrà devoluta ad arbitri nominati e che decideranno secondo le modalità prescritte dal regolamento da loro prescelto. È altresì possibile che l'istituzione arbitrale, oltre ad indicare le modalità per la redazione degli atti nel proprio regolamento, provveda alla predisposizione di formulari *ad hoc* per aiutare le parti nella redazione

⁴ In materia, v. VERDE, *Lineamenti di Diritto dell'arbitrato*, Torino, 2010, 42 ss.; PUNZI, *Disegno Sistematico dell'arbitrato*, Milano, 2012, volume III, 5 ss.

degli atti medesimi, permettendo, al contempo, agli arbitri di individuare con maggiore chiarezza ed efficacia le istanze presentate dalle parti all'organo giudicante. È chiaro, però, che tali formulari, per svolgere più efficacemente la loro funzione, debbano essere considerati quali linee guida per la predisposizione degli atti, piuttosto che uno stretto vincolo in capo alle parti. Amministrare i procedimenti arbitrali non vuol dire deciderli o intromettersi in qualche modo nella loro decisione che spetta sempre e comunque agli arbitri i quali non possono essere componenti del Consiglio Arbitrale.

Gli arbitri vengono designati, come vuole la convenzione di arbitrato, di regola dalle parti stesse o comunque da coloro cui le parti hanno attribuito tale compito; e il Consiglio Arbitrale provvede alla designazione soltanto nei casi in cui le parti gliene hanno espressamente attribuito il potere ovvero nell'ipotesi in cui nessun altro può provvedervi ai sensi della convenzione di arbitrato. L'amministrazione degli arbitrati si sostanzia invece in un controllo relativo alla regolarità della procedura che deve svolgersi (come garanzia per le parti) nel rispetto di un apposito regolamento (del quale le parti stesse e chiunque possono prendere preventivamente visione).

Tale attività di controllo si esercita con riferimento a molteplici aspetti, due dei quali hanno particolare importanza.

Il primo attiene all'indipendenza degli arbitri. Designando un arbitro, la parte spera spesso di assicurarsi un sostenitore delle proprie tesi; e proprio per questo ha talora la tentazione di designare una persona legata ai propri interessi. Ma, in realtà, l'arbitro è l'equivalente di un giudice, che accetta di svolgere il proprio compito nell'interesse di entrambi i contendenti e che assume l'imparzialità quale suo primo dovere. Per tale ragione, i Regolamenti delle Camere impongono al Consiglio Arbitrale di esigere dagli arbitri designati un'apposita dichiarazione di indipendenza, che li lega alle parti e ai loro difensori; e, quando l'indipendenza dell'arbitro designato dalla parte appare dubbia, il Consiglio Arbitrale chiede alla parte stessa di provvedere alla nomina di altro soggetto.

Il secondo aspetto importante concerne i tempi del procedimento. L'arbitrato deve essere, in linea di principio, il più possibile rapido, ma ha anche bisogno che il suo corso tenga conto delle esigenze del caso concreto. Vi sono arbitrati capaci

di soluzione rapidissima, perché non è necessaria un'istruttoria particolarmente elaborata, ed altri che invece necessitano di un'istruttoria lunga e complessa che, per ovvie ragioni, richiede tempi più lunghi. Il problema del termine entro il quale va pronunciato il lodo è uno dei temi più delicati in materia arbitrale. Spetta allora al Consiglio Arbitrale stabilire ed eventualmente prorogare il termine per la pronuncia del lodo. Naturalmente, dopo aver preso atto di ciò che le parti e gli arbitri chiedono o hanno da dire.

Ai due compiti accennati se ne deve poi aggiungere un terzo, rilevante dal punto di vista economico: la liquidazione (ed effettiva corresponsione) dei compensi agli arbitri. Normalmente, l'istituzione disciplina i compensi adottando una tariffa la quale poi viene accettata dalle parti; tali tariffari prevedono spesso compensi contenuti.

Attraverso il servizio di segreteria, la Camera Arbitrale svolge le seguenti attività nonché una funzioni di controllo:

- ricezione della domanda di arbitrato e verifica della conformità dei requisiti;
- ricezione degli atti del procedimento e verifica della loro regolarità; trasmissione degli atti nel rispetto del principio del contraddittorio;
- assistenza all'arbitro nell'organizzazione logistica del procedimento;
- richiesta degli acconti sulle spese di procedimento.

L'attività di controllo non si estende, ovviamente, al merito delle decisioni che viceversa resta di esclusiva responsabilità degli arbitri designati. Anche il rapporto fra le parti e l'organo arbitrale resta del tutto diretto. Il rapporto che intercorre tra le parti e la Camera Arbitrale viene inteso da alcuni, alla stregua di un appalto di servizi o eventualmente di un contratto atipico. Con tale contratto le parti si impegnano a rispettare le modalità di nomina previste dal regolamento, quelle inerenti ai pagamenti dei compensi ed ogni altra regola imposta dall'istituzione.

La Camera Arbitrale oltre ai servizi cui è già stato fatto cenno può offrire attività di consulenza e di formazione anche in ordine alla redazione della clausola compromissoria o del compromesso; altro suo compito istituzionale è rappresentato dalla fissazione delle regole comportamentali alle quali devono attenersi gli arbitri nonché delle sanzioni in caso di loro inosservanza; tali sanzioni possono va-

riare dalla sostituzione dell'arbitro nello svolgimento della sua funzione alla mancata conferma nelle successive procedure arbitrali.

L'arbitrato amministrato è stato incentivato anche dal legislatore che, con la l. 29 dicembre 1993, n. 580 e succ. modif., ha espressamente previsto che le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono costituire commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie fra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti (art. 2, comma 2, lett. g).

Nel caso in cui l'istituzione arbitrale si rifiuti di celebrare e gestire il procedimento, la convenzione di arbitrato non perde di efficacia e l'arbitrato viene disciplinato dal codice di procedura civile.

Il codice di rito prevede infine che nel silenzio delle parti trovi applicazione il regolamento in vigore al momento nel momento in cui l'arbitrato ha avuto inizio (art. 832, comma 3, c.p.c.).

2. - L'ARBITRATO NELLO SPORT.

Se è vero che quando si discorre di arbitrato amministrato si pensa immediatamente, quasi fosse un riflesso condizionato, all'opera svolta dalle Camere arbitrali presso le Camere di Commercio provinciali, ciò non deve indurre a ritenere che l'istituto disciplinato dall'art. 832 c.p.c. difetti di ulteriori e diverse applicazioni. Ad esso, infatti, si ricorre anche e soprattutto in ambito sportivo, con riferimento a una serie di situazioni rispetto alle quali l'ordinamento statale manifesta una quasi assoluta indifferenza.

L'art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, conv. in l. 17 ottobre 2003, n. 280, stabilisce che «*la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*» (comma 1) e che «*i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*» (comma 2). Si tratta di provvedimenti di giustizia che si svolgono all'interno di un ordinamento dotato di propria autonomia e che spiegano i loro effetti all'interno dello stesso.

L'ordinamento sportivo ha sempre cercato di risolvere le controversie al proprio interno; di qui l'ampio sviluppo degli istituti di giustizia, anche perché la gran

parte delle controversie sportive presenta caratteri talmente eterogenei che un'adeguata soluzione delle stesse può esser rinvenuta soltanto nell'ambito di un ordinamento particolare.

Da questa impostazione di principio si ricava che esistono situazioni aventi rilevanza unicamente nell'ambito dell'ordinamento sportivo, rispetto alle quali le società, le associazioni dilettantistiche, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva. Tali situazioni sono individuate dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 220/03, che fa riferimento: all'osservanza e all'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (lett. A); ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e all'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (lett. B).

L'ordinamento sportivo è dotato di autonomia, autarchia e autodichia. Problemi nascono laddove la controversia riguarda situazioni che hanno rilievo anche per l'ordinamento statale, nei quali casi vale il principio della pregiudiziale sportiva. Il contenzioso non strettamente patrimoniale (tesseramenti, ammissione ai campionati, ecc.) è gestito a due livelli: il primo tramite organi istituiti dalle singole Federazioni; il secondo, attraverso Corti appositamente previste dallo statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in quanto «*Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA)*» (art. 1 Statuto CONI) è a queste ultime sovraordinato. Le controversie meramente patrimoniali, invece, sono devolute ad organismi arbitrali gestiti dalle Federazioni, senza che sia previsto un ulteriore intervento del CONI. L'intento di fondo di siffatto impianto è chiaramente quello di evitare in ogni modo il ricorso alla giustizia ordinaria.

In proposito, va detto che Cass. 28 settembre 2005 n. 18919⁵, con riguardo al c.d. *vincolo di giustizia sportiva*, inteso quale rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statale oggetto di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, ha statuito la manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost., sotto il

⁵ In *Dir. e giustizia*, 2005, 40, 37, con nota di ZINCONE.

profilo di una pretesa violazione del diritto di azione e di difesa e del principio del monopolio statale della giurisdizione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, l. 16 febbraio 1942 n. 426, nella parte in cui prevede che *«le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del comitato olimpico nazionale, e le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato»*; degli artt. 4, comma 5, 12 e 14 l. n. 91 del 1981, ove si ritenga che da esse scaturisca il vincolo di giustizia sportiva; dell'art. 10 l. ult. cit., nella parte in cui, prevedendo come obbligatoria l'affiliazione alla federazione per l'esercizio dell'attività sportiva professionistica, imporrebbe il rispetto del vincolo arbitrale e la conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale; dell'art. 24 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella parte in cui prevede l'incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell'ambito della Federazione stessa ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati, prescindendo dall'adesione volontaria del singolo soggetto alla clausola arbitrale.

Secondo tale pronuncia, premesso che il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nell'art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma dell'arbitrato irrituale *ex art. 806 c.p.c.*, che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita (v. Corte cost. 14 luglio 1977, n. 127); detto sistema consente alle parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, di scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell'art. 102 Cost., risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Dal tenore della decisione testé citata, si evince facilmente che la Suprema Corte, discorrendo di arbitrato irrituale, valorizza il profilo negoziale degli effetti

delle pronunce rese dagli organi di giustizia sportiva. Deriva da questa consapevolezza l'esigenza di predisporre meccanismi di risoluzione delle controversie che, nel tener conto della specificità di ciascuno sport e delle esigenze di particolare celerità legate alla pratica sportiva, siano comunque conformi ai principi (e soprattutto offrano le garanzie) del giusto processo⁶.

3. - LA GIUSTIZIA SPORTIVA E LA SUA TRADIZIONALE QUADRIPARTIZIONE.

Il Diritto dello sport ha assunto un ruolo di primaria importanza nel contesto giuridico attuale sia per la diffusione della pratica sportiva che per gli interessi, soprattutto di natura economica, correlati allo spettacolo sportivo.

Più correttamente, anziché di Giustizia sportiva, sarebbe opportuno parlare di Sistemi di Giustizia sportiva, atteso che il Comitato Olimpico italiano, pur lasciando ampia libertà alle singole Federazioni, si è riservato il compito – attraverso la Giunta Nazionale, che è organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del CONI e che esercita altresì il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate – di approvare *«ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l'attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche»* (art. 7, comma 5, lett. 1, Statuto CONI).

In tale prospettiva, con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. modif. approvate dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 539 del 20 novembre 2003, il CONI, nel delineare i principi-cardine in tema di giustizia sportiva, ha anzitutto raccomandato il *«rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce l'autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO e salvi i*

⁶ Sull'argomento, v. RIGOZZI, *Arbitrato e Sport*, Bologna, 2004, 25ss.; VASSELLI, *Linee Essenziali dell'arbitrato Sportivo*, in *Temi romana*, 2009.

casi di rispettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, nonché la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, in rispetto del fair play, le decise opposizioni ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e dalla corruzione».

Nella medesima deliberazione ha:

- affermato che presso tutte le Federazioni Nazionali devono essere istituiti organi di giustizia sportiva scelti sulla base dei criteri obiettivi di professionalità, terzietà ed imparzialità, il cui mandato sia indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati;

- richiamato i principî della Costituzione e del diritto processuale penale, con particolare riferimento alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché alla necessaria individuazione di un meccanismo di revisione per l'ipotesi in cui emergano nuove prove decisive dell'innocenza dell'incolpato;

- precisato che la giustizia sportiva dev'essere caratterizzata dalla rapidità per consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive e per garantire che la pena sia ed effettivamente scontata;

- stabilito che al Procuratore Federale sono attribuite tutte le funzioni inquirenti e requirenti, fatta eccezione per quelle (espressamente riservate alla procura anti-doping) per le violazioni di norme in materia di doping;

- segnalato che: a) il provvedimento di grazia, di competenza del Presidente della Federazione Nazionale, può essere concesso solo allorquando sia stata scontata almeno la metà della pena, mentre nei casi di radiazione definitiva solo dopo il decorso di almeno cinque anni dall'adozione della sanzione; b) l'amnistia e l'indulto sono di competenza del Consiglio Federale previa deliberazione che stabilisca i termini del provvedimento;

- disposto l'inserimento negli Statuti e nei regolamenti di Giustizia di una clausola compromissoria che consenta di ricorrere all'arbitrato irrituale come previsto dal codice di procedura civile, con la precisazione che l'inosservanza di tale clausola comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione.

Ai fini del presente lavoro, vale la pena di sottolineare che, secondo la tradizionale classificazione, confusamente sottintesa dal legislatore del 2003 e abitualmente richiamata in giurisprudenza, la giustizia sportiva viene suddivisa in tecnica, disciplinare, economica e amministrativa, quadripartizione alla quale vengono collegati altrettanti tipi di procedimento finalizzati alle relative decisioni.

La cd. *Giustizia tecnica* tende a garantire il corretto svolgimento delle competizioni ed il rispetto delle norme che regolano il gioco della disciplina praticata dalla federazione internazionale di appartenenza, nonché della regola fondamentale di *fair play* che costituisce la garanzia della *par condicio* per coloro che prendono parte ad una competizione. Organo di giustizia tecnica è l'Ufficiale di Gara o Arbitro, il quale fornisce decisioni di tipo tecnico (cronometraggio, assegnazione del punto) e di natura disciplinare (espulsione o ammonizione). Al termine della gara le controversie sulla regolarità della stessa possono essere sollevate dai partecipanti attraverso un reclamo, articolato su due gradi, agli organi federali di giustizia.

La cd. *Giustizia disciplinare* tende invece ad accertare e punire eventuali violazioni di norme federali e produce, nell'ambito sportivo, l'equivalente di sanzioni penali che, nei casi più gravi, possono anche portare a sanzioni interdittive a tempo indeterminato o alla radiazione. Nelle norme federali sono rinvenibili singole fattispecie di illecito disciplinare, la più grave delle quali è senz'altro rappresentata dall'illecito sportivo in quanto mina il bene primario dello sport, ossia la gara come competizione. Altre fattispecie sono il doppio tesseramento, la violazione della clausola compromissoria e dei principi di lealtà e correttezza. Ogni federazione prevede un procedimento disciplinare dove un Procuratore federale – al quale è riservato l'esercizio (anche officioso) dell'azione – può interrogare gli incolpati, sentire testimoni e, qualora il fatto abbia rilevanza penale, richiedere alla giustizia ordinaria copia di atti dell'istruttoria. Al termine dell'istruttoria il Procuratore federale può chiedere l'archiviazione o deferire gli inquisiti all'Organo di primo grado la cui decisione sarà suscettibile di impugnazione.

La cd. *Giustizia economica* tende a risolvere le controversie di carattere patrimoniale tra gli associati e le società sportive. In tali conflitti pertanto la Federa-

zione nazionale assume la posizione di parte terza, non essendo portatrice di interessi diretti e personali⁷.

Nell'ordinamento sportivo, con riferimento ai casi di revoca o diniego di affiliazione e tesseramento o alle controversie relative all'ammissione ai campionati, sovente si parla di *Giustizia amministrativa*. Trattasi però di un palese errore in quanto la cognizione di tali questioni è riservata, giusta quanto statuito dall'art. 3 d.l. n. 220/03, alla giurisdizione amministrativa.

⁷ Per ulteriori approfondimenti, v. COCCIA, DE SILVESTRI, FORLENZA, FUMAGALLI, MUSUMARRA, SELLI, *Diritto dello sport*, Firenze, 2008, 158ss.

CAPITOLO SECONDO

LA GIURISDIZIONE E L'ARBITRATO

1. I rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo. – 2. Il nuovo riparto di competenza cognitiva: il d.l. n. 220/2003, la conversione ad opera della l. n. 280/2003 e le successive modificazioni. – 3. L'incidenza del riparto di competenze cognitive nella disciplina dell'arbitrato sportivo. – 4. Il vincolo di giustizia sportiva e la clausola compromissoria nell'ordinamento sportivo.

1. - I RAPPORTI TRA L'ORDINAMENTO STATALE E L'ORDINAMENTO SPORTIVO.

L'analisi delle problematiche attinenti al giudizio arbitrale sportivo deve necessariamente prendere le mosse dalla corretta individuazione dei contorni dell'ordinamento giuridico in cui le controversie legate al mondo dello sport, potenzialmente deferibili ad arbitri, nascono e si sviluppano; si tratta di un passaggio logico imprescindibile, solo in virtù del quale si può riuscire a ricostruire il contesto sullo sfondo del quale si muovono le dinamiche di questo particolare arbitrato.

Il rapporto tra ordinamento sportivo e giustizia statale costituisce soltanto uno degli aspetti del più complesso rapporto che intercorre tra l'autonomia del primo e la supremazia del secondo. Tale rapporto è stato ampiamente discusso ed ha trovato la propria regolamentazione, seppur in termini generali ed astratti, nella disciplina prevista dal d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante «Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva», conv. con modif. dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, che ha codificato i principi generalmente riconosciuti in materia da dottrina e giurisprudenza.

L'inquadramento del fenomeno sportivo complessivamente inteso, ovvero di tutto il sistema istituzionale sportivo come “ordinamento giuridico” discende dal superamento della dottrina normativista e dalla conseguente esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici. Secondo questa impostazione, infatti, l'ordinamento giuridico è un concetto che va ben oltre l'insieme delle norme statali, in quanto esso coincide in sostanza con “l'istituzione”, ovvero con ogni fenomeno di carattere associazionistico che abbia i caratteri della plurisoggettività, dell'organizzazione e della normazione. Ne consegue che, non potendosi disconoscere l'esistenza di una pluralità di istituzioni, dotate di tali caratteristiche, deve

ammetersi il corollario dell'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici anche nell'ambito di un unico ordinamento statale.

L'accoglimento della tesi pluralistica pone il problema del corretto inquadramento dei rapporti tra l'ordinamento statale ed i vari ordinamenti "settoriali" costituiti da tutti i fenomeni di carattere associazionistico comunemente riconoscibili come "istituzioni" in quanto dotati dei caratteri della normatività.

L'ordinamento statale, in ragione della natura generale degli interessi perseguiti ha una posizione di supremazia su tutti i vari ordinamenti settoriali tanto che soltanto esso ha facoltà di emanare norme di fonte primaria. I vari ordinamenti settoriali, invece, per la loro natura "collettiva" si pongono in una situazione sottordinata rispetto all'ordinamento statale nell'ambito del quale esplicano la propria attività, ad essi è consentita un'autonomia di natura regolamentare. Pertanto esiste una sorta di "gerarchia delle istituzioni."

2. - IL NUOVO RIPARTO DI COMPETENZA COGNITIVA: IL D.L. N. 220/2003, LA CONVERSIONE AD OPERA DELLA L. N. 280/2003 E LE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il nostro legislatore, col d.l. n. 220/03, conv. con modif. dalla l. n. 280/03, ha tentato di razionalizzare in maniera netta ed inequivoca i rapporti tra ordinamento statale e sportivo, da un lato riconoscendo la tradizionale autonomia di quest'ultimo in ragione del carattere particolare-internazionale del fenomeno sportivo che ne è alla base e, dall'altro, tracciando i confini tra giurisdizione statale e sportiva.

Un tentativo, però, non riuscito.

In estrema sintesi, non è detto che il fenomeno sportivo si esaurisca solo entro i confini dell'ordinamento particolare di appartenenza, avendo la capacità di produrre effetti che coinvolgono aspetti ordinari della vita dell'ordinamento statale e che quest'ultimo non può *a priori* trascurare, pena la rinuncia ad esercitare in relazione ad essi le proprie prerogative di sovranità.

Tale considerazione, posta dal legislatore quale introduzione alla disciplina vera e propria, offre lo spunto per la specificazione operata dagli artt. 2 e 3 d.l. cit. Con riferimento alla prima disposizione, nella legge di conversione è stato deli-

neato un elenco, da intendersi tassativo, delle materie in cui si esplica senza limiti l'autonomia dell'ordinamento sportivo italiano. E ciò in ragione della ritenuta indifferenza o irrilevanza dell'ordinamento generale per le questioni che possono scaturire da dette materie, indifferenza o irrilevanza che si traduce, sul piano della tutela dei singoli, nel riconoscimento di un'esclusiva competenza cognitiva della giustizia sportiva, con conseguenti possibilità di ricorso al giudizio arbitrale solo nella forma irrituale e di impugnazione del lodo libero solo dinanzi agli organi giurisdizionali interni. Le materie per cui risulta operante tale sistema sono:

«a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive».

Sulla natura della specificazione normativa appena riportata, in virtù della quale si giunge a ritenere la materia tecnico-disciplinare come esclusivamente appartenente al fenomeno sportivo, si è sviluppato un vivace dibattito dottrinario e giurisprudenziale. Non è infatti chiaro se sia o no possibile ravvisare nella scelta operata dal legislatore i termini di un'assolutezza, tale da non lasciare spazio ad eccezioni di sorta, realizzando di fatto una riserva assoluta a favore dell'ordinamento sportivo, che esplicherebbe i propri effetti in particolar modo in ambito giudiziale, attraverso il riconoscimento di una riserva di "giurisdizione" a tutto vantaggio degli organi di giustizia dello sport.

Sicché, il quadro complessivo che emerge dal duplice intervento normativo del 2003, così come solo formalmente modificato nel corso del 2010, si può schematicamente riassumere in tre punti, che ricalcano gli elementi distintivi delle tre differenti "giurisdizioni" (ordinaria, amministrativa e sportiva) e i tre differenti gruppi di materie o questioni azionabili in ciascuna di esse.

Così come rilevato dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, risultano correlate all'ordinamento sportivo le seguenti tipologie di controversie:

a) quelle che hanno per oggetto l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive e le que-

stioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo. Le regole che sono emanate in quest'ambito sono espressione dell'autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un'area di non rilevanza (o di indifferenza) per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza esterna di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale: ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato;

b) le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, per le quali, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario;

c) ogni altra controversia – avente ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive nazionali – che, esauriti i gradi della giustizia sportiva, è sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Tenuto conto della classificazione delle questioni e dell'attribuzione delle relative competenze decisionali operata dal legislatore e ribadita dalla giurisprudenza, non resta ora che verificare in che modo ed entro quali limiti l'esposto riparto di competenze cognitive incida sul giudizio arbitrale per controversie sportive.

3. - L'INCIDENZA DEL RIPARTO DI COMPETENZE COGNITIVE NELLA DISCIPLINA DELL'ARBITRATO SPORTIVO.

Come si evince da quanto detto in precedenza, l'analisi del fenomeno arbitrale sportivo non può prescindere dall'individuazione dell'autorità giudiziale astrattamente competente a conoscere le controversie potenzialmente deferibili ad arbitri. L'inquadramento della questione e l'individuazione del relativo giudice incidono, pertanto, in modo fondamentale sulla natura dell'arbitrato e sugli effetti che quest'ultimo è chiamato a produrre, poiché esso, quale sistema alternativo o dero-

gatorio rispetto alla “giurisdizione”, deve sempre considerarsi come concorrenziale rispetto all’amministrazione istituzionalizzata della giustizia e, conseguentemente, debbono valutarsene ambiti e modalità di efficacia. Tenuto conto dell’esposta classificazione delle questioni, possiamo ritenere esistenti tre generiche ed ipotetiche categorie di giudizio arbitrale:

I) arbitrato in materie di competenza esclusivamente interna all’ordinamento dello sport.

Si tratta di giudizi nei quali gli arbitri conoscono delle questioni cosiddette “tecnico - sportive” e “disciplinari” (di cui è traccia alle lettere *a* e *b* dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 220/03). Seppur nei limiti sopra enunciati, l’arbitrato per controversie di competenza esclusiva degli organi interni della giustizia sportiva ha ad oggetto questioni involgenti situazioni irrilevanti per l’ordinamento generale, in quanto non qualificabili né come diritti soggettivi, né come interessi legittimi, ovvero questioni afferenti posizioni prevalentemente rilevanti per lo sport;

II) arbitrato in materia di rapporti patrimoniali.

L’arbitrato sportivo in materia di rapporti patrimoniali tra società, atleti e tesserati non pone particolari problemi. L’essere altro dalla giurisdizione, requisito proprio del giudizio arbitrale, pone quest’ultimo in concorrenza diretta con il giudice istituzionale: tenuto conto che la materia patrimoniale è comunque sottratta alla cognizione dei tribunali interni federali e non, per essere stata correttamente attribuita all’A.G.O., le problematiche afferenti la forma di giudizio arbitrale in argomento saranno quelle tradizionali che si rinvergono nell’alveo dell’ordinamento generale in tema di rapporti tra giudici ed arbitri.

III) arbitrato in materie residuali.

A differenza delle due ipotesi precedentemente illustrate, la procedura arbitrale che si svolge in materie non rientranti nella riserva (assoluta) della giustizia sportiva o nella giurisdizione ordinaria, ha da sempre visto contestata la sua natura di arbitrato vero e proprio. Il carattere residuale delle questioni sportive azionabili davanti al giudice amministrativo per espressa volontà del legislatore, ha fatto sì che il novero delle controversie fosse talmente ampio da comprendervi anche le *querelles* aventi ad oggetto quelle peculiari situazioni giuridiche definite “interessi legittimi” (non solo, quindi, diritti soggettivi non patrimoniali, tra l’altro non tutti

astrattamente disponibili *ex art. 806 c.p.c.*): la radicata convinzione della intransigibilità-indisponibilità di questi ultimi, che ha condotto sin da epoca risalente alla conclusione della loro non arbitrabilità, ha determinato, infatti, nell'esperienza del fenomeno sportivo, il risultato della qualificazione di un eventuale arbitrato incidente su simili posizioni come parte (conclusiva) di un procedimento amministrativo, svolto dal Comitato Olimpico Nazionale quale soggetto di diritto pubblico ed articolazione della P.A., con conseguente qualificazione del relativo lodo come provvedimento sostanzialmente amministrativo. Trattasi, in ogni caso, di risultati non universalmente condivisi, né in dottrina, né in giurisprudenza, ma prodotti da orientamenti certamente prevalenti.

4. - IL VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA E LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO.

Lo studio della giustizia sportiva non può prescindere dall'analisi delle questioni relative al c.d. vincolo di giustizia⁸ e alla clausola compromissoria che danno vita all'arbitrato nell'ordinamento sportivo, rappresentandone, ancor oggi, uno strumento cardine per la stessa sopravvivenza del fenomeno sportivo come organizzato.

Premesso che il vincolo di giustizia sportiva non si atteggia sempre allo stesso modo in tutte le corti federali, si tratta, com'è noto, dell'obbligo che ogni tesserato ed affiliato assume all'atto del tesseramento o affiliazione di accettare diritti ed obblighi cristallizzati nella normativa federale, compresa la devoluzione delle controversie inerenti la violazione della medesima alla giustizia sportiva, ossia alla clausola quasi sempre presente negli statuti e/o nei regolamenti delle federazioni sportive, con la quale gli affiliati, (società e tesserati) si impegnano ad adire per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dall'attività sportiva, soltanto gli organi federali all'uopo predisposti, con esclusione dell'autorità giudiziaria statale, salvo specifica autorizzazione ed a pena di espulsione dalla comunità sportiva.

⁸ Sul quale, v. SFERRAZZA, *Il vincolo di Giustizia Sportiva*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2010, www.giustiziasportiva.it; RUSSO, *L'ordinamento sportivo e la giustizia sportiva*, 2006; DE SILVESTRI, *L'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, Forlì, 2004, 84 ss.; LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, Milano, 2009, 65 ss.; VIGORITA, *Validità della giustizia sportiva*, in *Riv. dir. sportivo*, 1970, 3 ss.; *L'arbitrato nelle controversie in materia sportiva*, Roma, 2011.

In altri termini, il vincolo di giustizia sportiva si concretizza nella preclusione per i tesserati-affiliati di adire, pena la sanzione disciplinare, gli organi della giustizia statale per dirimere le controversie insorte in ambito sportivo, risponde all'esigenza dell'ordinamento settoriale di affermare la propria supremazia sull'ordinamento statale, si fonda sul concetto di specificità dello sport e si attua attraverso la sottoscrizione della c.d. clausola compromissoria.

Secondo una corrente dottrinale, il vincolo di giustizia non può essere considerato una vera e propria clausola compromissoria, considerato che la giustizia interna, pur traendo fondamento dal preventivo e spontaneo assoggettamento degli associati alle regole federali, si differenzia in modo sostanziale dall'arbitrato, sia perché il vincolo trova collocazione nello statuto e non nello schema contrattuale della clausola compromissoria, in secondo luogo, la decisione degli organi di giustizia sportiva lascia, di fatto, inalterata, la riserva statale *ex art. 102 Cost.* non essendo essa dotata dei requisiti propri della pronuncia giurisdizionale della definitività ed esecutorietà dell'ordinamento generale. Si tratta dunque di un semplice impegno al rispetto delle pronunce della federazione di appartenenza.

In altri termini, con il vincolo di giustizia sportiva l'associato si rimette ed accetta le decisioni degli organi di giustizia sportiva, laddove mediante la clausola compromissoria si impegna ad affidare ad una giustizia arbitrale domestica, distogliendole dalla giurisdizione statale, specifiche controversie che dovessero insorgere con altri soggetti dell'ordinamento sportivo, pena la comminazione di gravi sanzioni disciplinari che possono giungere fino alla revoca dell'affiliazione per la società sportiva ed alla radiazione degli atleti. È bene sottolineare dunque che, pur risultando – in linea di principio e almeno nelle intenzioni – sottratte alla giurisdizione statale, non tutte le controversie possono essere rimesse ad arbitri. L'obiettivo è quello di creare una sorta di giustizia interna, capace di assicurare un sistema specializzato, rapido ed efficiente, sottraendo all'esame della giustizia ordinaria, e in generale, alle intromissioni provenienti dall'esterno, gli effetti degli atti, fatti e rapporti che si verificano nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Il vincolo di giustizia sportiva costituisce una sorta di barriera tra l'ordinamento sportivo e quello statale, fatta eccezione per alcune categorie di controversie che non possono essere sottratte alla cognizione dell'autorità statale.

Esso è funzionale al sistema sportivo organizzato ma deve fare i conti con la problematica connessa alla natura delle federazioni sportive che, specie sotto il vigore del previgente sistema normativo, ha dato luogo ad un acceso dibattito.

Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di giustizia sportiva di cui al più volte citato d.l. n. 220/03, tutte le istituzioni sportive hanno provveduto ad adeguare le proprie norme interne. Nei Regolamenti e negli Statuti delle Federazioni sportive nazionali nonché delle Discipline Sportive Associate può constatarsi che il vincolo di giustizia sportiva e la clausola compromissoria sono disciplinati in modo analogo.

CAPITOLO TERZO

GLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO IL CONI

1. La camera di conciliazione ed arbitrato. – 2. L'Alta Corte di Giustizia Sportiva. – 3. Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.

1. - LA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Il sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport può essere esaminato analizzando i meccanismi stabiliti dal Regolamento che lo disciplina. Siffatto Regolamento contiene sia disposizioni organizzative, intese a definire composizione e struttura della camera che regole procedurali, volte a disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite all'istituzione e a tutti i soggetti coinvolti nella messa in opera dei suoi meccanismi.

Nell'ambito del complessivo sistema di giustizia sportiva è previsto che, esauriti i gradi della giustizia federale, l'interessato possa devolvere la controversia ad un organo arbitrale: in tale sede la controversia sportiva trova definitiva soluzione, fatta salva la rilevanza della materia per l'ordinamento giuridico generale.

Prima del 2009 tale organo era denominato Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI: la Camera, prevista dallo Statuto del CONI e riconosciuta dagli Statuti delle varie Federazioni sportive nazionali, aveva, appunto, lo scopo di assicurare la risoluzione delle controversie in materia sportiva, nel rispetto dei principi di autonomia, terzietà ed indipendenza di giudizio e valutazione. Con la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport il sistema di giustizia sportiva, dunque, *«si arricchiva di una nuova figura che ne realizza(va) compiutamente l'architettura, fornendo un percorso giustiziale ulteriore nell'azionabilità della pretesa, nel quale far confluire tutte le controversie che (avessero visto) contrapporsi una federazione ad uno o più soggetti affiliati, tesserati o licenziati, in ossequio a quel canone di equidistanza tra il giudicante e le parti, proprio di ogni formula di giustizia civile»* (P. Sandulli e M. Sferrazza)

Occorre, peraltro, precisare che l'intervento della Camera di Conciliazione era escluso per le controversie per le quali erano istituiti appositi procedimenti arbitrali nell'ambito delle federazioni sportive nazionali.

La Camera svolgeva anche funzioni consultive, emettendo pareri non vincolanti, e funzioni conciliative, promuovendo, su richiesta di uno o più soggetti interessati, la conciliazione di controversie in materia sportiva vertenti su questione insorta tra Federazione ed uno o più soggetti affiliati, quando risultavano previamente esauriti i ricorsi interni o si trattava di decisioni non più suscettibili di impugnazione nell'ambito della giustizia federale. Il tentativo di conciliazione era, peraltro, obbligatorio prima dell'instaurazione di un procedimento arbitrale, ad eccezione delle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e per quelle individuate in regolamenti speciali o negli accordi tra le parti.

L'art. 8, comma 7, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, approvato dal Consiglio nazionale del CONI con delibera n. 1303 del 3 febbraio 2005, come modificato ed integrato dalla Giunta nazionale con delibera n. 57 del 24 gennaio 2006, precisava che *«la procedura arbitrale di cui al presente Regolamento ha natura irrituale. Gli arbitri decidono applicando le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale»*. In precedenza, invece, l'art. 7, comma 7, del predetto Regolamento prevedeva che *«salvo diverso accordo tra le parti, la procedura arbitrale disciplinata dal presente Regolamento ha natura rituale e gli arbitri decidono applicando le norme di diritto nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale»*: di conseguenza, si era ritenuta l'impugnabilità del lodo ai sensi dell'art. 827 c.p.c. per nullità, revocazione e opposizione di terzo, con esclusione, quindi, di un riesame nel merito della decisione arbitrale.

Altra giurisprudenza, invece, aveva optato per una cognizione piena, in considerazione dell'obbligatorietà del rimedio arbitrale e dell'indisponibilità dell'oggetto del giudizio: in tale ottica si era ritenuto che il lodo arbitrale non potesse qualificarsi come tale in senso stretto, ma dovesse considerarsi quale decisione di ultimo grado della giustizia sportiva avente, dunque, carattere sostanziale di provvedimento amministrativo negoziale, anche se emesso con le modalità tipiche del procedimento arbitrale. Con la conseguenza della piena sindacabilità della decisione in ordine a tutti i tipici vizi di legittimità.

Il giudizio innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport veni-

va, dunque, a rappresentare l'esempio maggiore di arbitrato nel nostro sistema, mentre nell'ordinamento sportivo internazionale esistono due fondamentali organi di giurisdizione volontaria ed alternativa: il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna e la Camera arbitrale per la risoluzione delle controversie insorte in occasione dei Giochi Olimpici.

Ai sensi dell'art. 8 del sopra citato Regolamento, era possibile applicare le procedure arbitrali di cui trattasi, alternativamente: *«a) quando sia previsto, anche mediante una specifica clausola compromissoria, nello statuto di una Federazione sportiva nazionale; b) quando sia sottoscritta una clausola compromissoria negli atti di tesseramento, di affiliazione o di domanda di iscrizione ai campionati; c) quando vi sia comunque, tra le parti di una controversia riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dello Statuto del CONI o di una Federazione sportiva nazionale»*⁹.

Si osservi, che l'ammissibilità della procedura di arbitrato era condizionata al previo esaurimento dei ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o al fatto che si trattasse di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale. A tal proposito è stato evidenziato come «la necessità di escutere previamente la giustizia federale potrebbe già dirsi un indizio preciso sulla posizione della Camera in termini di architrave della giustizia sportiva e sul carattere di definitività che il Regolamento camerale riconosce espressamente al suo *decisum*, con il quale viene a chiudersi, in un immaginario disegno di cerchi concentrici, l'uno iscritto all'altro, il sistema giustiziale endo-ordinamentale» (M. Sferazza). Il Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha adottato, in data 26 febbraio 2008, alcune modifiche al proprio Statuto. Tali modifiche hanno, tra le altre cose, comportato l'istituzione di due nuovi organismi di giustizia sportiva – l'Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport – e la conseguente soppressione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

⁹ Il lodo arbitrale aveva efficacia vincolante tra le parti e doveva essere depositato, corredato dei motivi, nel termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina. Ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento della Camera, «nelle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e in quelle individuate in regolamenti speciali, il lodo è emesso nel termine di dieci giorni, con motivazione in forma sintetica».

2. - L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

L'Alta Corte di giustizia sportiva è istituita presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, e svolge le proprie funzioni giudicante e consultiva secondo quanto disposto nel Codice dell'Alta Corte di giustizia sportiva (artt. 12 e 12-bis Statuto CONI).

Il procedimento che si svolge dinanzi a tale organo non ha né la natura né le scansioni dell'arbitrato, bensì di impugnazione delle decisioni emesse dai vari organi di giustizia delle federazioni, tanto che i ricorsi sono diretti alla riforma della decisione gravata e devono essere proposti con necessario riferimento agli eventuali vizi ed errori della pronuncia censurata.

Non ci sono restrizioni alla deducibilità dei vizi, che possono essere di fatto e di giudizio, con assimilazione all'appello civile più che all'impugnazione di atti amministrativi. Le pronunce conosciute riesaminano i fatti, ma non ci sono tracce di un'ulteriore attività istruttoria, come invece di fronte al Tribunale. L'accesso all'Alta Corte non è garantito, ma è condizionato al rispetto di due requisiti.

Il primo è l'avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dal sistema di giustizia interno alle federazioni di appartenenza, che è pregiudiziale anche per l'impugnazione di fronte al Tribunale (art. 1, comma 3, Codice Alta Corte).

Un secondo presupposto si rinviene nel carattere non disponibile del diritto in contesa (art. 1, comma 2, Codice Alta Corte). L'Alta Corte ha più volte affermato che la verifica dell'indisponibilità del diritto dedotto è «preliminare condizione di ammissibilità riguardante l'oggetto della controversia, e che solo dopo l'accertamento di questa si può passare all'esame dell'ulteriore requisito della rilevanza» (decis. n. 2/10; decis. n. 3/10). Solo nel 2010, il catalogo dei diritti indisponibili annovera varie posizioni costituzionalmente protette come quelle sull'unità familiare, sul lavoro, sulla tutela di atleti minorenni (decis. n. 1/10; n. 2/10; n. 6/10), posizioni concernenti la gestione di una federazione sportiva (decis. n. 3/10; n. 10/10; n. 14/10), altre, frequenti, relative alla materia complessiva dell'iscrizione ai campionati (decis. n. 18/10 e n. 19/10), altre sul diniego di licenza Uefa (n. 7/10), e altre ancora, con elencazione sempre più ampia.

Un terzo presupposto è dato dal riconoscimento della notevole rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame.

L'indisponibilità è dunque condizione necessaria, ma non ancora sufficiente a garantire l'ammissibilità del ricorso di cui l'Alta Corte deve anche accertare la rilevanza per poter entrare nel merito della decisione (decis. n. 5/10). Affermare la sussistenza del requisito è onere del ricorrente ma, in difetto, è l'Alta Corte a far-sene carico, spesso con motivazione assai succinta e limitata all'affermazione che la rilevanza è "evidente". Raro peraltro vederla negata (un esempio recente in decis. n. 5/10).

L'art. 12-bis, comma 2, dello Statuto CONI dispone altresì che «*il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva*». Trattasi di affermazione non banale, corollario della rilevanza, riconducibile alla tendenza generale di massima valorizzazione dei precedenti provenienti dalle Corti di vertice, condivisa in tutti i settori.

Il procedimento termina con una pronuncia qualificata come "decisione". La pronuncia, inevitabilmente, vale come atto amministrativo in forma arbitrale ed è impugnabile di fronte al giudice statale (TAR Lazio, Consiglio di Stato).

Significa che dopo i (più o meno tradizionali) due gradi di giurisdizione federale, e dopo il giudizio dell'Alta Corte, il soccombente che non sia persuaso delle ragioni contrarie, e che non si sia fatto vincere dalla rassegnazione, può ancora sollecitare due giudizi questa volta in sede statale. Sarà conforme ai principi, ma il sistema pare pletorio e sovradimensionato, rispetto alle assai più ragionevoli indicazioni degli organismi internazionali di gestione dello sport.

Questi chiedono che esauriti i gradi interni della giustizia federale, sia previsto l'accesso ad un tribunale esterno, indipendente seppure di matrice sportiva, legittimato a pronunciare in via definitiva, che appunto potrebbe essere l'Alta Corte.

3. - IL TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT.

Come già precedentemente accennato, il nuovo Statuto del CONI, adottato dal Consiglio Nazionale il 26 febbraio 2008 ed approvato con decreto del presidente

del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008¹⁰, nel sopprimere la “vecchia” Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ha istituito l’Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport¹¹.

Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito anche TNAS), ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati¹², ha competenza arbitrale sulle controversie rilevanti per il solo ordinamento sportivo o su liti, sempre di natura sportiva, relative a diritti disponibili che vedono contrapposte una Federazione sportiva nazionale a tesserati o affiliati¹³. Il predetto Tribunale, tuttavia, può essere adito a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o, comunque, che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito

¹⁰ Il lodo arbitrale aveva efficacia vincolante tra le parti e doveva essere depositato, corredato dei motivi, nel termine di novanta giorni dall’accettazione della nomina. Ai sensi dell’art. 20, comma 7, del Regolamento della Camera, «nelle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e in quelle individuate in regolamenti speciali, il lodo è emesso nel termine di dieci giorni, con motivazione in forma sintetica».

¹⁰ Sul quale, v. VIGORITI, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, in *Riv. arb.*, 2009, p. 403 ss.

¹¹ L’organo di arbitrato sportivo rappresenta anche una conferma della conformazione dell’ordinamento sportivo italiano a quello internazionale, in cui opera il TAS (Tribunale arbitrale per lo sport), in ordine al quale si rinvia, segnatamente, agli scritti di VIGORITI, *Il Tribunale Arbitral du Sport: struttura, funzioni, esperienze*, in *Riv. arb.*, 2000, 425 ss. e di MELLONE, *Il Tribunale arbitrale dello sport*, Torino, 2009.

¹² Si tratta, pertanto, di un arbitrato non obbligatorio, nel senso che è rimesso a ciascuna Federazione sportiva decidere se inserire o meno la clausola compromissoria nel proprio Statuto: clausola che è poi, necessariamente, accettata dai tesserati e dalle affiliate. Sulla volontarietà dell’adesione alla clausola compromissoria, quale conseguenza della spontanea adesione alla Federazione v. Cass. 16 febbraio 2005, n. 18919, in *D&G - Dir. e giust.*, 2005, 40, 37, con nota di ZINCONI, *FGCI, si al vincolo di giustizia sportiva*; Cass. 27 settembre 2006, n. 21006, cit.

¹³ Di particolare interesse, sul punto, l’attenta analisi statistica svolta da LUBRANO, *Il Tribunale nazionale arbitrale per lo sport (T.N.A.S.): analisi della giurisprudenza (anni 2009 – 2010) e della natura delle relative decisioni*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2010, n. 3, 77 ss. Nello studio è, tra l’altro, segnalato che «l’analisi compiuta ha evidenziato come la maggior parte dell’attività del T.N.A.S. abbia ad oggetto questioni di tipo disciplinare; in particolare, si rileva che:

le questioni di tipo tecnico non risultano essere mai state sollevate innanzi al T.N.A.S.;

le questioni di tipo disciplinare (ovvero impugnazioni di provvedimenti disciplinari irrogati dalle Federazioni nei confronti di propri tesserati) costituiscono l’attività prevalente del T.N.A.S., essendo pari a circa il 70% dei giudizi svoltisi innanzi al T.N.A.S.;

le questioni patrimoniali tra pari ordinati (e specificamente quelle relative ai rapporti tra Agenti di calciatori e propri clienti), costituiscono circa un 15% dell’attività del T.N.A.S.;

le questioni di tipo amministrativo (ovvero quelle relative all’affiliazione o al tesseramento oppure alle ammissioni ai campionati delle Società sportive) costituiscono circa un 15% dell’attività del T.N.A.S..

Tale analisi evidenzia, pertanto, come il ruolo del T.N.A.S. si sia affermato, fondamentalmente, come organo di giustizia extrafederale in materia disciplinare».

della giustizia federale¹⁴. Per espressa disposizione dell'art. 12-ter dello Statuto CONI, dalla cognizione del TNAS sono escluse le «controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda» e quelle in materia di doping¹⁵.

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto CONI, restano, altresì, escluse dal contenzioso di competenza del TNAS le controversie che hanno ad oggetto la revoca o il diniego federale di affiliazione disposto nei confronti di società sportive, avverso i quali provvedimenti, per quanto concerne l'ambito FIGC, può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI¹⁶ entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'intento di fondo «è quello di consentire l'impugnazione dei provvedimenti resi dagli organi interni alle federazioni di fronte ad un tribunale lontano dall'apparato federale, ed operante invece presso il CONI, in condizioni però di autonomia, e in quanto tale capace di catalizzare il contenzioso resistendo a tendenze centrifughe»¹⁷.

Al TNAS può, peraltro, essere devoluta, mediante specifica clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti, qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.

Il TNAS provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri¹⁸. Se le di-

¹⁴ In relazione alla decorrenza del termine per impugnare, «al fine di valutare la tempestività dell'istanza di arbitrato, ex art. 10 del Regolamento TNAS, è necessario tener conto non già della data di comunicazione del dispositivo del provvedimento oggetto di ricorso, ma delle motivazioni che sostengono la decisione» (da ultimo, TNAS, lodo 20 dicembre 2010, Tuttolomondo c/ FIP, in www.coni.it). Di diverso avviso, però, TNAS, lodo 30 ottobre 2009, Pasqualin & D'amico c/ FIGC, in www.coni.it: «Consapevole di precedenti contrasti interpretativi, con riferimento alla decorrenza del termine di cui all'art. 10 Cod. TNAS, il Collegio ritiene di non dover aderire all'orientamento secondo il quale il termine per impugnare un provvedimento innanzi al TNAS decorre dalla data in cui il ricorrente abbia avuto notizia della decisione completa della motivazione».

¹⁵ L'art. 13 dello Statuto CONI, rubricato Tribunale Nazionale Antidoping, così recita: «Con provvedimento del Consiglio Nazionale è istituito e regolamentato il Tribunale Nazionale Antidoping, deliberante sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. // Gli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono il deferimento al Tribunale di cui al comma 1, riducendo i termini per lo svolgimento del giudizio, in conformità ai principi fondamentali emanati dal CONI e alle norme del presente Statuto».

¹⁶ Che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

¹⁷ Così VIGORITI, *Arbitrato, contenzioso sportivo, sistema CONI*, in www.judicium.it.

¹⁸ Si è osservato, in dottrina, come la « nomina dei componenti del T.N.A.S. (nonché dell'Alta Corte) a seguito di scrutinio per merito comparativo (relativo ai titoli professionali ed

sposizioni statutarie, regolamentari e gli accordi tra le parti non dispongono diversamente, l'organo decidente è costituito in forma collegiale. Ciascuna parte designa un arbitro: i due arbitri designati individuano d'accordo il terzo arbitro con funzioni di presidente. L'arbitro unico è scelto d'accordo dalle parti¹⁹.

Il TNAS decide sulla base delle norme e dei principi dell'ordinamento sportivo e del *Codice dei giudizi innanzi al TNAS e disciplina degli arbitri* che, in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, Statuto CONI e della delibera del Consiglio Nazionale del CONI 25 giugno 2008, n. 1372, è stato approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009 (in vigore dal 22 gennaio 2009) e, successivamente, integrato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 23 marzo 2009, il 9 dicembre 2009 ed il 18 gennaio 2010.

all'esperienza specifica nel settore sportivo, risultanti dai curricula di tutti gli istanti) ha determinato certamente un "innalzamento" della qualità dei componenti degli organismi di giustizia sportiva presso il C.O.N.I. e, conseguentemente, una piena ed effettiva indipendenza di tali organismi dal sistema sportivo stesso» (LUBRANO, *op. ult. cit.*, p. 80).

¹⁹ «Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All'atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12-bis» (art. 12 *ter*, comma 5, Statuto CONI).

Sui possibili dubbi relativi alla neutralità del TNAS rispetto agli interessi contrapposti la dottrina ha osservato come i componenti dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva siano nominati, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, Statuto CONI, «dal Consiglio Nazionale del CONI con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti di suoi componenti aventi diritto di voto. Se si aggiunge che, sulla base dell'art. 6 dello Statuto, nel Consiglio Nazionale del CONI sono rappresentate tutte le componenti del mondo sportivo, si deve concludere che non vi è la possibilità che l'ACGS sia composta da soggetti espressione di uno solo degli interessi in conflitto. Da questo punto di vista, quindi, non vi è alcun ostacolo, da parte delle norme statali, al riconoscimento che gli arbitrati del TNAS hanno tutti i requisiti per poter essere qualificati come tali anche sulla base delle norme dell'ordinamento statale» (LUISO, *Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport: il punto di vista del processualista*, in www.judicium.it). Effettiva terzietà ed indipendenza degli arbitri messa in risalto anche nello studio statistico di LUBRANO, *op. ult. cit.*, dal quale è appunto emerso che – con riferimento agli esiti dei giudizi – vi è «una percentuale di esiti positivi per i soggetti ricorrenti (accoglimento dei relativi ricorsi da parte del T.N.A.S.) piuttosto alta, ovvero pari ad oltre il 40% dei giudizi conclusi con una decisione del T.N.A.S.».

Alle controversie sportive rilevanti per l'ordinamento della Repubblica si applicano anche i principi e le norme di quest'ultimo ordinamento. La procedura arbitrale è retta dalle norme inderogabili del libro IV, titolo VIII, del codice di procedura civile, dettate in tema di arbitrato, e da ogni altra disposizione di tale titolo non derogata o integrata dal Codice TNAS²⁰. Nell'ipotesi in cui dovessero mancare specifiche disposizioni, è lo stesso organo arbitrale che impartisce, salvaguardando il principio del contraddittorio, le prescrizioni da osservare nella procedura, ricercando soluzioni che assicurino imparzialità, parità di trattamento e speditezza.

Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti Federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c. Viene, dunque, sottratta al giudice amministrativo la funzione di controllo dei lodi TNAS, restando questa attribuita al giudice ordinario.

²⁰ «La scelta è atipica, sia perché quelle norme sono nate come disposizioni quadro per regolare un giudizio alternativo a quello ordinario di cognizione civile, e non quindi un'impugnazione in materia disciplinare, sia perché finora gli arbitrati sportivi erano sempre stati di carattere irrituale, e in quanto tali definiti con lodi (più o meno) integralmente sottratti al controllo del giudice dello Stato» (così VIGORITI, *op. ult. cit.*).

CAPITOLO QUARTO

IL TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT

1. Il TNAS nell'ottica dell'ordinamento statale. – 2. La competenza arbitrale del TNAS. – 3. Il procedimento. – 4. La difficile definizione del ruolo del TNAS.

1. - IL TNAS NELL'OTTICA DELL'ORDINAMENTO STATALE.

Le profonde modifiche del nuovo Statuto del Comitato Olimpico Italiano, adottato il 26 febbraio 2008, relative ai meccanismi di giustizia interni all'ordinamento sportivo, ripropongono il problema della giustizia sportiva. Nello specifico il TNAS, esaminato nell'ottica del processualista ovvero nell'ottica della risoluzione delle controversie che sorgono all'interno di quell'ordinamento.

E' necessario un breve inquadramento generale della materia, e l'indicazione delle fonti normative di riferimento, esaminando soprattutto la situazione antecedente all'approvazione del nuovo statuto del CONI.

I diversi sistemi sportivi costituiscono una serie di ordinamenti giuridici, di conseguenza, anche quello sportivo determina unilateralmente i propri confini, ed individua i criteri per risolvere i conflitti con altri ordinamenti, analogamente a quanto accade per quanto riguarda l'ordinamento statale, il quale definisce autonomamente la rilevanza e la disciplina del fenomeno sportivo.

Poiché ciascun ordinamento detta la propria disciplina è possibile che si determini un conflitto.

Quello che ci preme verificare è quale sia la disciplina giuridica del TNAS alla luce della normativa statale italiana analizzando il punto di vista di chi studia i meccanismi di risoluzione delle controversie.

2. - LA COMPETENZA ARBITRALE DEL TNAS.

La competenza del TNAS è espressamente di natura arbitrale. Si tratta dunque di un arbitrato sportivo²¹, ossia, un rimedio per la risoluzione delle controversie

²¹ In generale, sull'arbitrato sportivo, v. VECCHIO, *L'arbitrato nel diritto sportivo*, in CECHELLA (a cura di), *L'arbitrato*, Torino, 2005, 597 ss.; VIGORITI, *Arbitrato sportivo*, in CARPI (a cura di), *Arbitrati speciali*, Bologna, 2008, 358 ss.; P. SANDULLI, *L'arbitrato nel sistema di giusti-*

sportive tra tesserati o società affiliate e le Federazioni alternativo alla giustizia statale affidato ad un autorità specializzata, capace di offrire rapidamente una decisione attraverso il lodo vincolante tra le parti. di conseguenza anche l'arbitrato sportivo è in grado di offrire uno strumento di tutela garantito dal diritto per la risoluzione del contenzioso²². Dunque, il fondamento della clausola compromissoria è sia la valorizzazione dell'autonomia sia privata che collettiva, che, il diritto d'azione sancito dall'art. 24 della Costituzione posto a base dell'istituto²³.

Le attribuzioni del TNAS, dunque, costituiscono esercizio di una funzione di natura arbitrale. Di ciò, sono indici inequivoci le stesse disposizioni di cui al relativo Codice che, tra l'altro, non solo qualifica quale lodo la decisione assunta, ma prevede anche il tentativo obbligatorio di conciliazione da effettuarsi alla prima udienza (art. 20, comma 1, Codice TNAS) e, l'applicabilità delle norme di cui al libro IV, titolo VIII, c.p.c. (v. art. 4, comma 2, Codice TNAS). Presupposto indefettibile del procedimento è anche quello dell'arbitrabilità delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio e, dunque, la loro disponibilità da parte dei soggetti (tesserati, affiliati, ecc.) che rivestono la posizione di parte nello stesso. Conferma di tale conclusione si trae anche dalla lettera della norma di cui all'art. 12-*bis* dello Statuto CONI la quale attribuisce alla competenza dell'Alta Corte di giustizia spor-

zia sportiva, in *Sull'arbitrato, studi offerti a Giovanni Verde*, Napoli, 2010, 753 ss.

²² «Il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, comma 1, Cost.) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, comma primo, Cost. [...], sicché la "fonte" dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa» (così Corte cost. 8 giugno 2005, n. 221, in *D&G - Dir. e giust.*, 2005, 27, 52; in *Giur. it.*, 2006, 1450 (s.m.).

²³ Deve, per inciso, evidenziarsi come per l'efficacia di dette clausole non è richiesta la doppia sottoscrizione, dovendosi escludersi che queste rientrano tra le clausole vessatorie di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., sia in considerazione del fatto che l'adesione all'ordinamento sportivo, facoltativa e volontaria, non può essere equiparata all'accettazione di condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'altra parte, sia perché la previsione prima citata non trova applicazione nei contratti che non hanno struttura sinallagmatica e, quindi, nei contratti associativi. Detto con altre parole, non assume carattere vessatorio la clausola che sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale cui il soggetto che la sottoscrive entra a far parte, anche considerato che l'efficacia della clausola compromissoria discende dall'adesione ad una organizzazione sportiva ed alla consequenziale applicazione dei vincoli che ne scaturiscono (cfr. Cass., sez. lav., 1 agosto 1993, n. 11751, cit., 103). Cass. 9 aprile 1993, n. 4351, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 484, con nota critica di CARINGELLA, *Sull'inapplicabilità del capoverso dell'art. 1341 c.c. ai contratti associativi*, ha ritenuto che la sottoscrizione della clausola compromissoria non è necessaria quando, assumendo la qualità di tesserato, il contraente entra a far parte dell'organismo associativo che ha preventivamente adottato lo statuto e il regolamento che includono quella clausola. *Contra*, Trib. Bari 10 giugno 1960, in *Dir. e giust.*, 1963, 81. V., altresì, PERLINGIERI, *Arbitrato e Costituzione*, Napoli, 2002, p. 12

tiva le controversie che hanno ad oggetto diritti indisponibili. Insomma, «la competenza dell'Alta Corte è alternativa a quella del Tribunale di arbitrato e si basa essenzialmente sul carattere indisponibile delle posizioni giuridiche sportive oggetto della specifica controversia sportiva.

La stessa Alta Corte suddivide in via incidentale diritti ed interessi, distinzione che appare irrilevante alla determinazione della competenza. Dunque, non sarebbe possibile affermare o negare la competenza del TNAS sol perché le posizioni giuridiche dedotte in arbitrato risultino sussumibili nella categoria del “diritto” soggettivo o dell'interesse legittimo. La valutazione in termini di disponibilità o meno delle posizioni giuridiche dedotte in arbitrato va, comunque, effettuata. In altri termini, ai fini della corretta individuazione dell'ambito di competenza del TNAS, occorre procedere allo scrutinio delle posizioni giuridiche dedotte in arbitrato, al fine di verificare la loro eventuale disponibilità per le parti, per concludere per il difetto di competenza del TNAS qualora si versi in situazioni di diritti indisponibili o qualora la disponibilità non sia propria di tutte le parti in causa.

L'ambito di competenza del TNAS deve essere integrato, per quanto riguarda le controversie che vedono coinvolta la FIGC, dalla disposizione di cui all'art. 30 del nuovo Statuto federale, approvato dall'assemblea straordinaria del 20 giugno 2011, secondo cui, per quanto in questa sede particolarmente interessa, *«non sono soggette alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori d) la squalifica del campo»*. Pertanto, mentre lo Statuto FIGC esclude il ricorso all'arbitrato per le sanzioni che hanno valore inferiore ad euro 50.000, lo Statuto CONI prevede

la competenza arbitrale per le sanzioni non inferiori a euro 10.000.

Diversamente da quanto si legge in alcune decisioni degli stessi richiamati organi esofederali, il problema non debba essere affrontato in termini di gerarchia del sistema delle fonti del diritto sportivo e concludere per una primazia delle disposizioni dello Statuto CONI rispetto a quelle delle singole Federazioni sportive nazionali che, dunque, fonderebbero la competenza dell'organo arbitrale anche per le controversie relative a sanzioni pecuniarie di valore inferiore ad euro 50.000, ma superiore ad euro 10.000. Lo stesso TNAS, con lodo successivo, premesso che l'art. 12-ter dello Statuto CONI sottolinea la natura squisitamente arbitrale delle funzioni decisorie ad esso demandate e prevede, per l'avvio di un procedimento arbitrale, la sussistenza di una clausola compromissoria che regoli e determini la chiamata in arbitrato, ritiene che siffatta clausola è, appunto, «rinvenibile nel citato art. 30 comma 3 dello Statuto FIGC. E' opportuno ricordare che, attraverso l'ordinamento federale, i soggetti che ne fanno parte accettano le norme regolatrici dello stesso, tra cui la clausola arbitrale precedentemente indicata, che costituisce parte integrante del contratto associativo. Si verte quindi, in ipotesi di arbitrato volontario, che trova la propria fonte nella libera scelta delle parti ed alla cui regolamentazione esse hanno previamente consentito. Con la conseguenza che «la chiamata in arbitrato può essere svolta allorquando rientri nei modi e nei limiti previsti e disciplinati nella clausola compromissoria, di cui all'art. 30 dello Statuto FIGC .

3. - IL PROCEDIMENTO.

In merito al procedimento di arbitrato si fa riferimento al relativo Codice TNAS.

Il contenzioso arbitrale è instaurato previo esperimento, ove previsto, dei ricorsi disciplinati dagli statuti e dai regolamenti delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. Ai sensi dell'art. 9 del predetto Codice, la procedura arbitrale è introdotta con istanza rivolta al TNAS nella quale devono, tra l'altro, indicarsi i seguenti elementi: la normativa statutaria, regolamentare o convenzionale sulla quale si fonda la competenza arbitrale; l'eventuale pronuncia adottata sulla controversia dalle Federazioni, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva; le domande che si sot-

topongono all'esame dell'organo arbitrale; le prove offerte o da acquisire; il nome e cognome dell'arbitro designato dalla parte istante se il lodo è di competenza collegiale.

L'istanza arbitrale è trasmessa alla controparte a cura dell'istante nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione o è maturato, dopo la prescritta diffida, il termine per l'adozione di tale pronuncia. Se non è previsto il ricorso alle Federazioni, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva il termine decorre dalla data in cui l'istante ha avuto conoscenza dei fatti che hanno dato luogo alla controversia.

Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del predetto termine la parte ha l'onere di depositare in segreteria l'originale del ricorso sottoscritto dalla stessa e dal suo difensore unitamente ai documenti allegati e alla prova del ricevimento dell'istanza da parte dei suoi destinatari. Nei venti giorni successivi al ricevimento della domanda di arbitrato la parte intimata può far pervenire alla parte istante apposita memoria difensiva nella quale sono, tra l'altro, esposti i seguenti elementi: le prove offerte o da acquisire; le eventuali domande riconvenzionali; il nominativo dell'arbitro designato dalla parte intimata se il lodo è di competenza collegiale.

La parte istante può replicare alla eventuale domanda riconvenzionale nel termine di dieci giorni decorrente dalla data di scadenza del termine sopra indicato.

Se la parte istante o la parte intimata o entrambe non designano gli arbitri di rispettiva competenza, provvede il presidente del Tribunale, dopo aver assegnato alla parte il termine di decadenza di cinque giorni per provvedere alla designazione non effettuata. Previa assegnazione dello stesso predetto termine di decadenza, il presidente provvede alla nomina del terzo arbitro quando gli arbitri designati dalle parti o come sopra individuati non abbiano raggiunto l'accordo nei cinque giorni decorrenti dalla comunicazione al secondo arbitro dell'incarico conferitogli.

Quando, invece, la controversia deve essere definita da un arbitro unico e le parti non abbiano raggiunto l'accordo nei cinque giorni successivi al ricevimento da parte dell'istante della memoria difensiva proveniente dalla parte intimata o, nel caso di presentazione di domanda riconvenzionale nei cinque giorni successivi

al ricevimento da parte dell'intimato della replica alla domanda riconvenzionale, provvede il presidente, previa assegnazione alle parti del termine di decadenza di cinque giorni.

Su eccezione di parte o anche d'ufficio, prima della nomina dell'organo arbitrale, il presidente del TNAS, sentite le parti, può dichiarare la manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite. La declaratoria d'incompetenza interrompe l'ulteriore corso della procedura, anche se, avverso la stessa, è ammessa istanza di riesame innanzi all'Alta Corte di giustizia sportiva, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della pronuncia presidenziale. La decisione dell'Alta Corte, ove affermativa della competenza arbitrale, vincola, sul punto, il TNAS.

Se, invece, il presidente del TNAS non ritiene sussistere le condizioni per la dichiarazione della manifesta incompetenza arbitrale, dispone la prosecuzione della procedura, restando, in questo caso, però, impregiudicata ogni futura decisione sulla competenza. Nella prima udienza arbitrale deve essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. La fase conciliativa è, dunque, ora assorbita nel procedimento arbitrale, con evidente inversione rispetto a quanto previsto per la Camera di Conciliazione, ove l'arbitrato era solo eventuale, poiché subordinato all'esito della conciliazione. Se la conciliazione è raggiunta si dà atto della conclusione dell'accordo nel verbale della seduta o in un separato documento allegato al verbale, entrambi sottoscritti dalle parti e dall'organo arbitrale. Laddove l'istanza arbitrale sia fondata su di una pluralità di domande e la conciliazione è raggiunta solo per alcune di esse, il giudizio prosegue per le controversie relative alle domande non conciliate. La mancata comparizione all'udienza, senza giustificato motivo, equivale ad esperimento negativo del tentativo di conciliazione. Tentativo che, peraltro, può essere rinnovato in ogni momento del procedimento, ove l'organo arbitrale ne ravvisi l'opportunità.

Ai sensi dell'art. 21 Codice TNAS, l'organo arbitrale, se ritiene che la controversia sia matura per la decisione, fissa, nel termine più breve possibile, l'udienza nella quale le parti possono svolgere oralmente le loro difese e, ove la natura della controversia lo richieda, può concedere termini per lo scambio di memorie difensive ed eventuali repliche. Ove, invece, ritenga necessaria l'istruttoria, l'organo

arbitrale ammette o dispone di ufficio nella stessa udienza i mezzi istruttori rilevanti o si riserva di provvedere con separata ordinanza. Sono, tuttavia, utilizzabili le prove raccolte nel contenzioso svolto presso le Federazioni, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva.

Quando sussista pericolo di danno grave e irreparabile e ad un sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell'esito favorevole della lite, possono essere richieste all'organo arbitrale misure cautelari²⁴. Misure che, in presenza di situazioni di particolare gravità e urgenza, tali da non consentire all'organo arbitrale di intervenire tempestivamente, possono essere adottate dal presidente del Tribunale. L'organo arbitrale, salve le diverse disposizioni degli statuti, dei regolamenti e degli accordi di cui si è detto, emette il lodo entro novanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'arbitro o, nel caso di collegio, da quella dell'ultima accettazione. Tuttavia, le parti, di comune intesa, possono prorogare il predetto termine e, nel caso in cui siano disposti mezzi istruttori, consulenze tecniche, richieste di informazioni alle Autorità sportive, l'organo arbitrale, se ne ravvisi la necessità, può prorogare (per una sola volta) il termine di un ulteriore periodo non eccedente i novanta giorni. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento TNAS, decorsi trenta giorni dal ricevimento del lodo dalla parte tenuta all'adempimento, qualora il lodo risulti ancora inesequito, l'interessato può, finché sussiste un interesse all'esecuzione, proporre ricorso all'Alta Corte per l'adempimento della pronuncia arbitrale. L'Alta Corte si pronuncia, di norma, con decisione in forma semplificata e in caso di accoglimento può nominare un commissario *ad acta* per gli adempimenti o demandare la nomina del commissario al CONI, alla Federazione, alla Disciplina sportiva associata, all'Ente di promozione sportiva competente.

Rimane dubbio se quello arbitrale sopra rapidamente descritto debba necessariamente configurarsi come un procedimento di tipo impugnatorio: a tal proposito, secondo il TNAS, «né le norme statali in materia di arbitrato, né le disposizioni contenute nel Codice, configurano il procedimento arbitrale come un procedimento necessariamente di tipo impugnatorio»²⁵. Di conseguenza, laddove l'art. 26,

²⁴ Le misure cautelari sono efficaci nel solo ordinamento sportivo.

²⁵ TNAS 3 settembre 2009, A.S.C. Settebagni Calcio Salario c/ FIGC e ASD Pro Calcio Sabina,

comma 1, Codice TNAS stabilisce che «il lodo deve pronunciare su tutte le questioni della controversia» si riferirebbe anche alle questioni che «non vertono sull'impugnazione di atti, ma riguardano meri comportamenti (anche omissivi) che si reputino dannosi»²⁶. Del resto, se il passaggio dello stesso Statuto CONI secondo cui non sono arbitrabili le controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni o a 10.000 euro di multa o ammenda, lascia pensare ad un vero e proprio procedimento di carattere impugnatorio, con la conseguente necessità di suddivisione del procedimento arbitrale in una fase rescindente ed in una fase rescissoria²⁷, è anche vero che la stessa natura arbitrale del procedimento e la collocazione, come meglio di seguito diremo, del TNAS al di fuori del sistema di giustizia sportiva, non può che far concludere per un giudizio di natura non impugnatoria, con i conseguenti riflessi, quindi, in ordine all'effetto devolutivo ed in termini di necessità di svolgimento di un giudizio *ex novo* da parte del Tribunale.

«L'impugnazione di fronte all'organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il potere di cognizione dell'organo adito si esercita direttamente sulla violazione disciplinare attribuita al soggetto ritenuto responsabile e non è limitata alla verifica della legittimità formale della decisione impugnata»²⁸. «L'espressione di tale principio determina conseguentemente la configurabilità di un potere di revisione pieno del TNAS, con integrale devoluzione della questione sottopostagli, anche nel merito: tale profilo assume rilevanza soprattutto con riferimento alle sanzioni disciplinari, in quanto consente allo stesso TNAS non solo il mero annullamento semplice della sanzione o il mero annullamento della sanzione con rinvio alla giustizia federale per l'esplicazione del "potere di riedizione" della sanzione stessa, ma determina il conferimento al TNAS del potere anche di sancire direttamente la giusta entità della sanzione e di rideterminarla nel *quomodo* e/o nel *quantum* rispetto a quanto era stato fatto nel provvedimento di giustizia federa-

cit.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Contra*, VIGORITI, *op. ult. cit.*, secondo cui la «cognizione è piena, in fatto e diritto. L'arbitrato di fronte al Tribunale non è dunque giudizio di impugnazione di precedenti pronunce, con tutti i vincoli derivanti dalla tipologia dei vizi deducibili e dalla cognizione limitata».

²⁸ In tali termini, TNAS lodo 23 dicembre 2009, Rosi c/ FIP, in *www.coni.it*.

le»²⁹.

4. - LA DIFFICILE DEFINIZIONE DEL RUOLO DEL TNAS.

A volte si legge nei quotidiani sportivi di ricorsi al TNAS, quale terzo grado di giudizio sportiva. Tale equivoco è generato da alcune decisioni del TNAS nelle quali, erroneamente lo stesso Tribunale si è talvolta dichiarato «organo di giustizia superfederale di terzo grado». In tal senso, infatti, occorre considerare che la qualificazione in termini di organo di ultimo grado della giustizia sportiva è riservata solo all'Alta Corte mentre il TNAS «amministra gli arbitrati. Di conseguenza «né l'arbitrato presso il TNAS è qualificato come grado della giustizia sportiva, né il TNAS è qualificato come organo di giustizia sportiva». Ovviamente non si tratta di una mera questione nominalistica o di carattere definitorio, poiché dalla collocazione del TNAS nell'ambito della giustizia sportiva o meno discendono rilevanti conseguenze, prima tra tutte, quella del necessario previo esperimento della via arbitrale che verrebbe, appunto, a rappresentare condizione di procedibilità per il ricorso alla giustizia statale, laddove si consideri il TNAS quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva, alternativo (ovviamente, in presenza di specifica convenzione di arbitrato) al giudizio dell'Alta Corte. occorre tenere presente che il sistema complessivamente delineato dal nuovo Statuto CONI, configura chiaramente un principio di alternatività della competenza dell'Alta Corte rispetto quella "arbitrale" del TNAS. Laddove, cioè, le competenze "per materia" dei due organi vengano a coincidere, sarà libera scelta del soggetto interessato perseguire la via dell'arbitrato (TNAS) o quella della giustizia sportiva (Alta Corte). Si tratta, cioè, non di un'alternativa generale ed effettiva, perché se così fosse, l'interessato dovrebbe essere sempre libero di rivolgersi indifferentemente ad uno o all'altro dei predetti organi. Così, invece, non è, atteso che il TNAS entra in gioco soltanto in presenza di una convenzione di arbitrato e non conosce dei diritti indisponibili. Il TNAS, pertanto, «non può essere considerato alla stregua di un organo di giustizia di terzo grado.

Difetta, inoltre, in capo al TNAS, la funzione nomofilattica. Non è, dunque,

²⁹ LUBRANO, *Il Tribunale nazionale arbitrale per lo sport (T.N.A.S.): analisi della giurisprudenza (anni 2009 – 2010) e della natura delle relative decisioni*, cit., 85, nt. 17.

possibile condividere il contrario avviso secondo cui la predetta funzione «deve essere riconosciuta al TNAS da parte di tutti i subordinati sistemi di “giustizia endofederale” delle singole Federazioni»³⁰. Infatti, la lettera dell’art. 12-*bis*, comma 2, dello Statuto CONI secondo cui il «principio di diritto posto a base della decisione dell’Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva» non lascia dubbi a tal proposito, non rinvenendosi una analoga disposizione per le decisioni del TNAS. L’assunto trova anche conferma in una recente decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC che ha, appunto, deciso in senso difforme rispetto al TNAS non conformandosi, dunque, alla soluzione interpretativa fornita dal Tribunale arbitrale.

In altri termini, l’Alta Corte ed il TNAS rappresentano gli organi di vertice del sistema della giustizia sportiva, ma con un ruolo alternativo che attiene all’essenza stessa della forma di tutela dei diritti. Sotto siffatto profilo, quindi, deve, anzitutto, essere riaffermata la funzione arbitrale del TNAS, secondo gli schemi tipici degli arbitrati di cui all’ordinamento giuridico generale, capace di derogare alla stessa giurisdizione statale sulle controversie sportive *ex* art. 3, comma 1, d.l. 220/03.

³⁰ Così LUBRANO, *Il Tribunale nazionale arbitrale per lo sport (T.N.A.S.): analisi della giurisprudenza (anni 2009 – 2010) e della natura delle relative decisioni*, cit., 81.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *L'arbitrato nelle controversie in materia sportiva*, Atti del Convegno svoltosi a Roma il 5 maggio 2010, in *Quaderni dell'arbitrato*, 2, 2011;

COCCIA, DE SILVESTRI, FORLENZA, FUMAGALLI, MUSUMARRA, SELLI, *Diritto dello Sport*, Firenze, 2008;

CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Padova, 2010;

DE SILVESTRI, *L'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, Forlì, 2004;

FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.rivistaaic.it;

LUBRANO, *Il Tribunale nazionale arbitrale per lo sport (T.N.A.S.): analisi della giurisprudenza (anni 2009 / 2010) e della natura delle relative decisioni*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2010, 3, 77 ss.;

LUBRANO, *La "pregiudiziale sportiva" e il ruolo della Camera di Conciliazione del CONI: un sistema da riformare?!*, in *Dir. sport*, 2007.

LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, Milano, 2009;

LUISO, *Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport: il punto di vista del processualista*, in www.judicium.it;

MARCHETTO, *La natura del lodo sportivo alla luce della decisione del Consiglio di Stato, 9 febbraio 2006, n. 527*, in www.giustamm.it;

MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, § 4, nonché in *Riv. dir. econ. sport*, 2010, 1, 24 ss.;

MELLONE, *Il Tribunale arbitrale dello sport*, Torino, 2009;

SANDULLI, *L'arbitrato nel sistema di giustizia sportiva*, in *Sull'arbitrato, studi offerti a Giovanni Verde*, Napoli, 2010;

PERLINGIERI, *Arbitrato e Costituzione*, Napoli, 2002;

PUNZI, *Disegno Sistemático dell'arbitrato*, Milano, 2012;

RIGOZZI, *Arbitrato e Sport*, Bologna, 2004;

SFERRAZZA, *Il vincolo di Giustizia Sportiva*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2010, www.giustiziasportiva.it;

RUSSO, *L'ordinamento sportivo e la giustizia sportiva*, 2006;

SORGI, *Hobbes e la metafora della corsa*, in CHIODI e GATTI *La filosofia politica di Hobbes*, Milano, 2009;

VASSELLI, *Linee essenziali dell'arbitrato sportivo*, in *Temi Romana*, 2009;

VECCHIO, *L'arbitrato nel diritto sportivo*, in CECHELLA (a cura di), *L'arbitrato*, Torino, 2005;

VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2010;

VIGORITA, *Validità della giustizia sportiva*, in *Riv. dir. Sportivo*, 1970, 3 ss.;

VIGORITI, *Arbitrato sportivo*, in CARPI (a cura di), *Arbitrati speciali*, Bologna, 2008;

VIGORITI, *Arbitrato, contenzioso sportivo, sistema CONI*, in www.judicium.it;

VIGORITI, *Il Tribunal Arbitral du Sport: struttura, funzioni, esperienze*, in *Riv. arbitrato*, 2000, 425 ss.;

VIGORITI, *Considerazioni sulla giustizia sportiva alla luce delle recenti vicende calcistiche*, in www.judicium.it;

VIGORITI, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, in *Riv. arb.*, 2009, 403 ss.